

Sent. n. 13/2026 pubbl. il 12/03/2026

Cron. n. : 527/2026

Rep. n. 13/2026 del 12/03/2026

Sent. n. 13/2026 pubbl. il 12/03/2026

N. 120/2025 PU



RG 9 (26 UQ - CONTR.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott.ssa Diana Brusacà -Presidente-

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli -Giudice relatore-

dott. Maria Grazia Barbuto -Giudice-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

\*\*\*

Vista la domanda per l'apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato ex artt. 268 ss D.Lgs. 14/2019 depositata in data 05.12.2025 dal debitore SILVIA VINCIGUERRA, cf VNCSLV84T42E463N, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Chiara Guglielmi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a La Spezia Via Vittorio Veneto n. 113, con l'assistenza del gestore della crisi avv. Paolo Giannetti;

Rilevato che la situazione patrimoniale di SILVIA VINCIGUERRA descritta nel ricorso (nonché nella relazione particolareggiata del gestore della crisi) è configurata come segue.

\*SILVIA VINCIGUERRA vive con la figlia minore in appartamento ubicato a La Spezia di proprietà del marito separato nonché padre della minore (Marco Pellini).



Le spese di mantenimento del nucleo familiare che devono essere sostenute da SILVIA VINCIGUERRA ammontano mensilmente ad Euro 1.510,00 (vedasi la pagina 14 della relazione del gestore della crisi).

\*Le attività di cui è titolare SILVIA VINCIGUERRA sono le seguenti:

-stipendio mensile pari ad Euro 1.750,00 netti (la ricorrente è assunto a tempo indeterminato presso la società Nuova Fattoria Lornano soc agricola);

-assegno mensile versato dal marito separato Marco Pellini per il mantenimento della figlia minorenni, pari ad Euro 300,00 mensili;

-assegno unico pari ad Euro 230,00 mensili;

-titolarità del conto corrente n. 1005976665 presso Banco Posta con saldo di Euro 17,21 alla data del 30.09.2025;

-titolarità del conto corrente n. 20185549921600100 presso Findomestic spa con saldo di Euro 0,84 alla data del 26.11.2025;

-titolarità delle carte prepagate emesse da Poste Italiane nn. 5333172882074192 e 5333171105640300 con saldo negativo alla data del 15.10.2025;

-proprietà dell'autovettura Fiat Panda targata FD489BD immatricolata nel 2018, con prezzo di acquisto alla data del 20.06.2018 pari ad Euro 12.500,00 (l'automobile viene utilizzata da SILVIA VINCIGUERRA per recarsi presso il luogo di lavoro);

-titolarità di quota prossima al 42% del capitale sociale della società Officina Meccanica Ravecca srl (p. iva 00992290114) con valore nominale della quota pari ad Euro 4.333,33 (la società è in stato di liquidazione dal 18.12.2018 e SILVIA VINCIGUERRA ha assunto la carica di liquidatrice in forza di nomina del 10.12.2018, con la precisazione che la liquidazione è ormai prossima alla chiusura).

\*I debiti ammontano a complessivi Euro 155.428,64, così ripartiti (vedasi le pagine nn. 12 e 13 della relazione del gestore della crisi):

Euro 3.750,86 in predoduzione;



-Euro 1.205,32 con privilegio generale mobiliare;

-Euro 150.472,46 al chirografo.

Rilevato che ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato, in ragione della completezza ed attendibilità degli atti e dei documenti depositati i quali evidenziano la sussistenza di un effettivo sovra-indebitamento di SILVIA VINCIGUERRA inteso quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Rilevato che il Tribunale deve assumere la seguente decisione a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019 (*“Non sono compresi nella liquidazione: [...] b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*).

\*Occorre premettere quanto segue sul piano generale.

Il Tribunale, a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019, esclude dalla liquidazione i redditi del debitore necessari al mantenimento della sua famiglia, senza essere vincolato dalle norme in materia di pignoramento (e quindi, il Tribunale potrebbe escludere dalla liquidazione un importo maggiore, minore od uguale a quello non pignorabile secondo le norme del diritto processuale civile).

\*Occorre evidenziare quanto segue nel caso di specie.

L'importo delle spese di mantenimento mensile del nucleo familiare che devono essere sostenute da SILVIA VINCIGUERRA, come quantificato in Euro 1.510,00, appare congruo. In ragione della liquidità disponibile mensilmente in capo a SILVIA VINCIGUERRA pari ad Euro 2.280,00 (Euro 1.750,00 a titolo di stipendio, Euro 300,00 quale assegno versato dal marito separato Marco Pellini, Euro 230,00 quale assegno unico), il Tribunale deve stabilire che non è compreso nella liquidazione lo stipendio mensile di SILVIA VINCIGUERRA nei



limiti di Euro 770,00 mensili, l'assegno versato dal marito separato Marco Pellini sino all'importo di Euro 300,00 mensili, l'assegno unico sino all'importo di Euro 230,00 mensili;

Rilevato che il Tribunale a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 deve ordinare a SILVIA VINCIGUERRA la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità pervenute successivamente al 05.12.2025 nonché la consegna al liquidatore delle quote della società Officina Meccanica Ravecca srl di titolarità di SILVIA VINCIGUERRA;

Rilevato che il Tribunale non deve ordinare a SILVIA VINCIGUERRA la consegna immediata dell'autovettura di sua proprietà ai sensi dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 (salva la successiva consegna al momento della liquidazione), in quanto viene utilizzata per raggiungere il luogo di lavoro;

Rilevato che l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovra-indebitato, trattandosi di procedura volta alla soddisfazione concorsuale della massa creditoria secondo i principi della *par condicio creditorum*, è incompatibile con la prosecuzione di forme di pagamento individuali dei creditori pregressi, ivi comprese le cessioni del quinto eventualmente presenti sui trattamenti retributivi o pensionistici le quali devono ritenersi sospese dalla data di pronuncia del presente provvedimento (ed estinte dalla data del passaggio in giudicato del presente provvedimento);

Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incumbenti a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019 (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale



del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta (comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti), con la precisazione che la procedura potrà essere chiusa (ad istanza del liquidatore) ad esito della liquidazione di tutti beni di SILVIA VINCIGUERRA o qualora la stessa non appaia ulteriormente possibile per le ragioni che saranno illustrate dettagliatamente dal liquidatore;

\*\*\*

P.Q.M.

- A) Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato SILVIA VINCIGUERRA.
- B) Nomina Giudice Delegato il dott. Gabriele Giovanni Gaggioli.
- C) Nomina liquidatore l'avv. Paolo Giannetti.
- D) Precisa che, a norma degli artt. 270 co. 5 e 150 D.Lgs. 14/2019, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
- E) Precisa che a norma degli artt. 270 co. 5 e 143 co. 3 D.Lgs. 14/2019 l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina l'interruzione dei processi di cui è parte SILVIA VINCIGUERRA, con decorso del termine per la riassunzione dalla data in cui il Giudice assegnatario dello specifico processo ne dichiara l'interruzione.
- F) Dichiara a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019 che non è compreso nella liquidazione lo stipendio mensile di SILVIA VINCIGUERRA nei limiti di Euro 770,00 mensili, l'assegno versato dal marito separato Marco Pellini sino all'importo di Euro 300,00 mensili, l'assegno unico sino all'importo di Euro 230,00 mensili.



G) Ordina a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 a SILVIA VINCIGUERRA la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità pervenute successivamente al 05.12.2025 nonché la consegna al liquidatore delle quote della società Officina Meccanica Ravecca srl di titolarità di SILVIA VINCIGUERRA.

H) Ordina al debitore SILVIA VINCIGUERRA il deposito dell'elenco dei creditori ad eccezione del caso in cui l'elenco dei creditori non abbia subito variazioni rispetto a quello riportato nel ricorso, entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

I) Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore nonché ai creditori risultanti dall'elenco di cui al punto H) (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione, o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D.Lgs. 14/2019.

L) Dispone, a cura del liquidatore, che sul sito internet del Tribunale di La Spezia ([http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione\\_crisi](http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi)) venga pubblicata integralmente la presente sentenza, nonché la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti per quanto riguarda l'autovettura Fiat Panda targata targata FD489BD e le quote della società Officina Meccanica Ravecca srl di titolarità di SILVIA VINCIGUERRA.

M) Dispone che il presente provvedimento venga comunicato dal liquidatore nei confronti dei creditori (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (ivi compresi i comproprietari o titolari di altro diritto reale o di godimento), a mezzo posta



elettronica certificata oppure raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta, depositando altresì nel fascicolo telematico le comunicazioni effettuate.

N) Dispone che il liquidatore indichi al Giudice l'esistenza di impugnazioni della presente sentenza ex art. 51 co. 1 D.Lgs. 14/2019, oppure l'immediato passaggio in giudicato della presente sentenza (in caso di assenza di reclami entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto M), oppure per gli interessati non destinatari della comunicazione dalla pubblicità di cui al punto L)).

O) Dispone che il liquidatore depositi un'unica relazione preliminare inerente gli incombeni di cui ai punti L), M), N) (nel caso di esistenza di impugnazioni della presente sentenza, il liquidatore darà atto della loro esistenza, e tramite specifica relazione successiva indicherà l'esito delle impugnazioni, al fine delle determinazioni in ordine alla prosecuzione della procedura).

P) Autorizza il liquidatore all'apertura di conto corrente intestato alla procedura, sul quale verranno depositate le somme derivanti dall'esecuzione del programma di liquidazione, e che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti delle spese di procedura o dei creditori.

Q) Dispone che il liquidatore esegua gli incombeni previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando l'estratto del conto corrente di cui alla lettera P) e tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti (la prima relazione semestrale dovrà essere depositata entro 6 mesi dalla pronuncia della presente sentenza, con la precisazione che gli incombeni già illustrati e documentati con la relazione preliminare di cui al punto O) rimangono estranei alla relazione periodica semestrale di cui al punto Q)).



Sent. n. 13/2026 pubbl. il 12/03/2026

Cron. n. : 527/2026

Rep. n. 13/2026 del 12/03/2026

Sent. n. 13/2026 pubbl. il 12/03/2026

R) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore costituito di SILVIA VINCIGUERRA (avv. Maria Chiara Guglielmi) ed al liquidatore (avv. Paolo Giannetti).

La Spezia, 03.03.2026

Il Giudice relatore ed estensore,  
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

Il Presidente,  
dott.ssa Diana Brusacà

